



Roma,

Protocollo:

COMUNICATO UFFICIALE N. 266
Stagione Sportiva 2014/2015

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 262/A, 263/A, e 264/A della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 MAGGIO 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Felice Belloli)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 262/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 995pf13-14 adottato nei confronti del Sig. Andrea BRUGNOLO, all'epoca dei fatti Presidente della Società A.S.D. UNIONE FINCANTIERI MONFALCONE e della società A.S.D. UNIONE FINCANTIERI MONFALCONE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Sig. Andrea BRUGNOLO per non aver, in violazione dell'art. 10, comma 3bis, C.G.S. in relazione al punto 2) pagina 2 del Comunicato Ufficiale n. 168 del 21.5.2013 della Lega Nazionale Dilettanti, provveduto a depositare entro il termine del 12 luglio 2013 copia dello Statuto sociale;

A.S.D. UNIONE FINCANTIERI MONFALCONE per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S. vigente all'epoca dei fatti (oggi trafuso nell'art. 4, comma 1, C.G.S.);

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrea BRUGNOLO in proprio e nell'interesse della società A.S.D. UNIONE FINCANTIERI MONFALCONE in qualità di Presidente;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 14 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Andrea BRUGNOLO e di € 667,00 di ammenda nei confronti della società A.S.D. UNIONE FINCANTIERI MONFALCONE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA 14 MAGGIO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 263/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 437pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Dario ERCOLI, calciatore della società A.C. SPORTING CECINA 1929, del Sig. Marco CAPECCHI, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società A.C. SPORTING CECINA 1929 e della società A.C. SPORTING CECINA 1929 avente ad oggetto la seguente condotta:

Sig. Dario ERCOLI per aver, in violazione all'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 46, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva e 39 delle NOIF, preso parte alle gare Aquila Scintilla – S. Cecina del 21.9.2014, S. Cecina – Monterotondo del 28.9.2014, Sanromanese – S. Cecina del 05.10.2014 e S. Cecina – Donoratico del 12.10.2014, nel corso della S.S. 2014-2015 – Campionato Prima Categoria Girone D del Comitato Regionale Toscana in posizione irregolare, in quanto tesserato con la società A.C. SPORTING CECINA 1929 soltanto con decorrenza 16.10.2014,;

Sig. Marco CAPECCHI per aver, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 61, commi 1 e 5, delle NOIF, consentito la partecipazione in posizione irregolare, in quanto non tesserato, del calciatore Dario ERCOLI alle gare Aquila Scintilla – S. Cecina del 21.9.2014, S. Cecina – Monterotondo del 28.9.2014, Sanromanese – S. Cecina del 05.10.2014 e S. Cecina – Donoratico del 12.10.2014, nel corso della S.S. 2014-2015 – Campionato Prima Categoria Girone D del Comitato Regionale Toscana, sottoscrivendo le relative distinte gara attestanti il regolare tesseramento del calciatore Dario ERCOLI consegnate agli arbitri;

società A.C. SPORTING CECINA 1929 per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Dario ERCOLI, del Sig. Marco CAPECCHI e dal sig. Enrico MARINAI nell'interesse della società A.C. SPORTING CECINA 1929 in qualità di Presidente;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di una giornata di squalifica in Campionato nei confronti del Sig. Dario ERCOLI, di 60 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Marco CAPECCHI e di 1 punto di penalizzazione in classifica e € 300,00 di ammenda nei confronti della società A.C. SPORTING CECINA 1929;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 MAGGIO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 264/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 412pf14-15 adottato nei confronti del Sig. Orlando DE ROSE, calciatore tesserato con la società U.S.D. APRIGLIANO CALCIO e della società U.S.D. APRIGLIANO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Sig. Orlando DE ROSE in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, nonché dell'art 3, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver, al termine della gara APRIGLIANO CALCIO – LAUREANESE del 23.11.2014, mentre le squadre facevano rientro negli spogliatoi, recatosi nei pressi della panchina dell'APRIGLIANO CALCIO, iniziato a colpire uno dei suoi calciatori, contribuendo così al rafforzamento morale dei propositi aggressivi dei propri sostenitori, tant'è che alcuni di questi, non identificati, invadevano il terreno di giuoco e colpivano alle spalle il medico sociale della LAUREANESE CALCIO, Sig. Angelo LAMARI.

Società U.S.D. APRIGLIANO CALCIO, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva,;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Orlando DE ROSE e del Sig. Francesco PIRO nell'interesse della società U.S.D. APRIGLIANO CALCIO in qualità di Presidente;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle sanzioni di 2 giorni di squalifica nei confronti del Sig. Orlando DE ROSE, e di € 800,00 di ammenda con diffida nei confronti della società U.S.D. APRIGLIANO CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 MAGGIO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio